

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 MARZO 1988

Presidenza del Presidente **BERNARDI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche a taluni articoli del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393» (931), d'iniziativa dei deputati Lucchesi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2
MANNINO, <i>ministro dei trasporti</i>	2
PICANO (DC), <i>relatore alla Commissione</i>	2

I lavori hanno inizio alle ore 12,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche a taluni articoli del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393» (931), d'iniziativa dei deputati Lucchesi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione a approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche a taluni articoli del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393», d'iniziativa dei deputati Lucchesi, Ridi, Maccheroni e Baghino, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Picano di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PICANO, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, nell'approvare la legge sulla patente europea non ci eravamo preoccupati di eliminare alcune evidenti discrasie che si venivano a creare con talune norme del codice della strada non abrogate. Il disegno di legge in discussione permette di realizzare un assetto normativo coerente in tema di guida di determinati motoveicoli.

Infatti l'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, prevede al settimo comma che, per la guida di veicoli particolarmente impegnativi (motoveicoli con cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e/o che sviluppino una velocità superiore ai 150 chilometri orari; autoveicoli di potenza superiore ai 130 cavalli e/o che sviluppino una velocità superiore ai 180 chilometri orari), l'abilitazione può essere rilasciata solo dopo una determinata anzianità di patente (dopo un anno dal rilascio della patente di categoria A per i motoveicoli; dopo due anni dal rilascio della patente di categoria B ovvero un anno dalla patente di categoria C per gli autoveicoli).

Tale condizione, tuttavia, è stata sottoposta a non poche critiche in relazione soprattutto ai nuovi orientamenti in materia di abilitazione, i quali puntano l'accento più sull'accertamento in concreto dell'abilità psico-fisica del singolo individuo che su presunzioni legali prive di ogni possibilità di riscontro oggettivo. Ed infatti, nella specie, la norma in parola si limita a richiedere l'anzianità di patente prescindendo da ogni possibile riscontro circa l'utilizzo effettivo delle medesime nel periodo considerato, e quindi dall'esperienza che ne sia derivata.

Inoltre, la conservazione della norma contrasta, sotto il profilo logico-giuridico, con gli orientamenti emersi in sede di esame del disegno di legge sulla istituzione della patente comunitaria (A. C. 2113) sia nella parte in cui viene unificata a 18 anni l'età minima per il conseguimento dell'abilitazione alla guida di motoveicoli e degli autoveicoli, indipendente-

mente dalla cilindrata, velocità o rapporto potenza-peso (articolo 1), sia nella parte in cui le categorie delle patenti vengono ridefinite sulla base di nuovi criteri, diversi da quelli a suo tempo contenuti nel codice della strada (articolo 2).

Pertanto, sulla scorta di tali motivazioni, è stato elaborato il disegno di legge alla nostra attenzione, che all'articolo 1 abroga esplicitamente il settimo comma del citato articolo 80.

L'articolo 2 sopprime, altresì, la disposizione conseguenziale contenuta nella lettera c) del quarto comma dell'articolo 81 del codice della strada, che include tale categoria di abilitazioni tra quelle assoggettate all'accertamento delle condizioni psico-fisiche da parte delle apposite commissioni mediche.

L'articolo 3 del disegno di legge, infine, abroga l'ultimo comma dell'articolo 87 del codice della strada, il quale sanziona penalmente la violazione del settimo comma dell'articolo 80.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, invito la Commissione ad una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Picano per la sua esposizione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

MANNINO, *ministro dei trasporti*. Anche il Governo ringrazia il relatore per la sua esposizione e si associa alle sue considerazioni.

PRESIDENTE. Do lettura del parere della 2^a Commissione permanente:

«La Commissione, ritenuto che le abrogazioni contenute nel disegno di legge in esame sono rese necessarie per armonizzare la disciplina sulla circolazione stradale ad inderogabili direttive comunitarie e valgono a risolvere contrasti tra norme precettive contenute nello stesso testo legislativo (articoli 79, 80, 81 e 87 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni) esprime parere favorevole per quanto di competenza».

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. È abrogato il settimo comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

È approvato.

Art. 2.

1. La disposizione contenuta nella lettera c) del quarto comma dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è abrogata.

È approvato.

Art. 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 87 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è abrogato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO